

In questo numero:

- ***Liquidità alle imprese: soluzione <lease-back>***
- ***Società: direttive per assemblee <online>***
- ***IVA: nuove dichiarazioni d'intento***
- ***Operazioni straordinarie: divieto di compensazioni d'imposta***
- ***Valutazioni di bilancio: effetti del <coronavirus>***
- ***Coordinamento tra stati necessari per affrontare l'emergenza***
- ***Non sempre una controllata residente è stabile organizzazione di impresa estera***

LIQUIDITA' ALLE IMPRESE: SOLUZIONE <LEASE-BACK>

L'attuale crisi finanziaria, che ha interessato moltissime imprese, ingenerata dall'emergenza sanitaria, può trovare in molti casi soluzione nell'istituto del *<lease back>*. Il primo vantaggio è senz'altro quello di **procurare immediata liquidità**, senza privarsi del bene oggetto dell'operazione (quasi sempre, un bene immobile). Inoltre, il realizzo, nelle generalità dei casi darà luogo ad una **plusvalenza** che, in base ai principi contrabili ed al Codice civile (art. 2425-bis), sarà **ripartita sulla durata della locazione**. Anche dal punto di vista dell'assetto del **bilancio** non si ravvisano effetti sostanziali, tenuto conto che ai fini degli **indici di bilancio** i beni detenuti in *<leasing finanziario>*, comunque **fanno parte dell'attivo**, così come i debiti nel passivo, per ora **nella Nota integrativa**, anche se non ancora nello schema di Stato patrimoniale.

SOCIETA': DIRETTIVE PER ASSEMBLEE <ONLINE>

Fra le novità più importanti del D.L. n. 18/2020, vi è quella prevista all'art. 106, che consente a qualsiasi società, di **obbligare** i partecipanti all'assemblea a svolgerla **in totale <audio conferenza>**. Purché sia **previsto nell'avviso di convocazione, soltanto il segretario** sarà **presente fisicamente** nel luogo prescelto per l'adunanza, mentre gli altri partecipanti si collegheranno in modalità *<audio-video>*, e **se si presenteranno**, potranno essere **legittimamente respinti**. Possono tuttavia aversi (di questi tempi) **3 diverse modalità di assemblee**: - assemblea **totalmente analogica**, solo con la presenza fisica dei partecipanti, nel rispetto del *<distanziamento sociale>* e l'isolamento delle persone con evidenze sanitarie che ne vietano la circolazione; - assemblea **parzialmente analogica**, che offre ai partecipanti la **possibilità** o di intervenire **fisicamente all'assemblea** o di intervenire in **collegamento audio-video (a prescindere che sia consentita dallo statuto)**, che si svolge con **almeno il Presidente ed il segretario** nel luogo di convocazione; - la *<nuova>* assemblea, in cui si può intervenire **solamente con collegamento <audio-video>**. Mentre nei primi due casi Presidente e segretario si troveranno presso il luogo dell'assemblea, nel terzo caso sarà obbligatoria solo la presenza del segretario (o del Notaio).

IVA: NUOVE DICHIARAZIONI D'INTENTO

Dal 27 aprile scorso è in uso il **nuovo modello** delle *<dichiarazioni d'intento>*, per acquisti in sospensione IVA (art. 8, comma III, D.P.R. n. 633/1972); esso differisce dal precedente perché **non** riporta più i campi riservati al **numero e data del documento**. A seguito delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 34/2019, la dichiarazione d'intento **non deve più essere numerata, registrata, conservata in copia e consegnata dall'esportatore abituale al proprio fornitore** (anche se, informalmente, è consigliabile inviargliela lo stesso). Per fruire del regime di non imponibilità è ora necessario **trasmettere** telematicamente **all'Agenzia delle Entrate il nuovo modello** (uno per ogni fornitore presso il quale si intende acquistare in sospensione); l'Agenzia, sempre telematicamente, **rilascia ricevuta**. Il fornitore ha la possibilità di **visualizzare** nel proprio *<cassetto fiscale>* le **dichiarazioni d'intento** di cui risulta **destinatario**, con gli **estremi del protocollo di ricezione** (dati che **inserirà in fattura**). Poiché questa *<visualizzazione>* è obbligatoria per poter fatturare in sospensione (pena l'irrogazione di una sanzione pari al 100%), è **opportuno stampare e conservare tale <visualizzazione> con la relativa data**. Addirittura, l'interpretazione più prudente che circola tra gli esperti, è che la **visualizzazione** del documento (per poter fatturare in sospensione) debba avvenire non solo prima della fatturazione, ma (nel caso di vendita di beni) **prima della consegna dei beni**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE: DIVIETO DI COMPENSAZIONI D'IMPOSTA

L'introduzione dell'art. 1 del D.L. n. 124/2019 ha comportato il **divieto di compensazione di imposte** quando il **debito** da saldare sia **maturato** in capo ad un **sogetto diverso da quello che lo paga**. Secondo autorevole dottrina (*Eutekne-info* del 23.12.2019), tale **divieto non opera** per i debiti trasferiti **mediante fusione e scissione**, in quanto tali operazioni hanno per oggetto la **sogettività** stessa delle imprese, mentre si applicherebbe a quelle operazioni che **trasferiscono il patrimonio aziendale** (cessioni, conferimenti ed affitti). Tuttavia, anche nel caso di cessioni, conferimenti ed affitti d'azienda, vi è comunque un'**eccezione** costituita dal **debito IVA**, che può essere pagato *<in*

compensazione> col **credito IVA** (se esistente) **del cessionario, conferitario o affittuario** (sempreché questi ultimi siano subentrati <contrattualmente> anche nell'eventuale credito IVA del cedente, conferente od affittante).

VALUTAZIONI DI BILANCIO: EFFETTI DEL <CORONAVIRUS>

Il Consiglio di gestione dell'OIC, nel corso della riunione dello scorso 4 maggio, ha fornito chiarimenti in merito alla **corretta applicazione dei principi contabili** (in particolare l'<OIC 9>), ai fini della redazione del **bilancio al 31.12.2019**. Il primo punto fermo fissato dal Consiglio è che la **pandemia** costituisce un **fatto successivo**, che **non** deve essere **recepito** nei valori del **bilancio al 31.12.2019**, in quanto non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio. In base al principio contabile <OIC 9> (<Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali>), le società devono **valutare**, ad ogni chiusura dell'esercizio, eventuali elementi che possano indicare perdite di valore delle immobilizzazioni; in caso affermativo, si rende necessario **stimare il valore <recuperabile>** dell'immobilizzazione stessa, e, se questo è **inferiore** al **valore contabile**, deve essere effettuata una **svalutazione**. Il valore <recuperabile> è il maggior valore tra quello corrente (<fair value>) di un'attività ed il suo **<valore d'uso>**. Quest'ultimo è determinato sulla base del **valore attuale dei flussi finanziari futuri**, che si prevede abbiano origine dall'attività stessa nel corso della sua vita utile. Poiché l'**emergenza sanitaria** si è verificata **successivamente** alla **chiusura dell'esercizio**, nella determinazione dei **valori d'uso** si terrà conto **esclusivamente** degli **elementi in essere alla data di riferimento del bilancio** (31.12.2019).

COORDINAMENTO TRA STATI NECESSARI PER AFFRONTARE L'EMERGENZA

Il periodo di lock-down conseguente la situazione di emergenza che stiamo vivendo sta causando problemi di fiscalità internazionale, che dovranno essere risolti a livello normativo. L'Italia, a differenza di altri paesi, non ha ancora adottato misure idonee a **impedire fenomeni di doppia tassazione o doppia esenzione**, che potrebbero verificarsi se si continua a ragionare in base al principio della **presenza fisica**. Un esempio virtuoso è rappresentato dal **coordinamento** tra Germania e Olanda: i due paesi hanno introdotto la **finzione**, attraverso cui viene tassato il reddito presso il paese in cui il lavoratore **avrebbe dovuto lavorare** in questo periodo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto ad **attestare la situazione fattuale** al fine di evitare che il dipendente venga tassato nel Paese in cui sta svolgendo il lavoro, che verosimilmente coincide con quello di residenza fiscale.

NON SEMPRE UNA CONTROLLATA RESIDENTE È STABILE ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA ESTERA

Con la sentenza C-547/18 del 7 maggio 2020, che riguarda una società avente sede nella Repubblica di Corea e titolare di una controllata con sede in Polonia, la Corte di Giustizia ha fornito chiarimenti in merito al concetto di **stabile organizzazione** ("S.O.") e ha confermato che l'**esistenza** nel territorio di uno Stato membro di una **S.O.** di una società stabilita in uno **Stato terzo non può essere desunta** dalla **mera circostanza** che tale società ivi possieda una **controllata**. Inoltre, ai fini IVA, il contribuente terzo che eroga servizi alla società controllata non è tenuto a prendere informazioni sui rapporti contrattuali tra la controllante e la sua controllata. Infatti, il **sogetto terzo non può sostituirsi al fisco** nell'identificazione di una S.O.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	14/05/20	31/12/19	31/12/18	CAMBI	14/05/20	31/12/19	31/12/18	SPREAD	14/05/20	31/12/19	31/12/18
3 mesi	(0,26)	(0,38)	(0,31)	Euro - Usd	1,080	1,123	1,145	Btp vs BUND 10 years	234,3	158,8	246,9
6 mesi	(0,14)	(0,32)	(0,24)	Euro - yen	115,9	121,9	125,9				
1 anno	(0,08)	(0,25)	(0,12)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.